



**Il Sole 24 ORE**  
www.ilsole24ore.com

FRUTTOSIO & DOLCIFICANTI  
**ristora**

FINE INSTANT TEA  
**ristora**

€ 1.50\* In Italia Venerdì 18 Gennaio 2013  
QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO • FONDATA NEL 1865  
Prima edizione lunedì 14.07.01 01.2020003 Anno 140°  
N. 1.400.000 Lit. L. 1.000 Milioni Numero 17

**REDDITOMETRO/1**  
**Fisco meno severo con gli investimenti**  
Antonio Criscione, Antonio Iorio e Benedetta Santacrose • pagina 17

**REDDITOMETRO/2**  
**Spese, così il bonus fino a 12mila euro**  
Giorgio Costa e Dario Deotto • pagina 16

**DOMANI PLUS24**  
**CHECK UP FISCALE AL RISPARMIO LE DIFESE DAI NUOVI CONTROLLI**

**MALI E ALGERIA**  
**Le guerre inutili dell'Occidente**  
di Vittorio Emanuele Paris  
In tutt'altro che una marcia trionfale quella che si prospetta per l'Armée française in Mali, che già mercoledì sarebbe stata coinvolta in scontri di terra coi ribelli. Per il momento, l'unico esito certo della nuova spedizione militare africana d'Oltralpe è consistito in due tragici spari-offi il sequestro e l'uccisione di un numero imprecisato di lavoratori occidentali in un impianto estrattivo in Algeria e l'uccisione di un agente francese (da lungo tempo nelle mani dei suoi rapitori) in Somalia. Il rischio che l'incisione del bubbone giadista in Mali provochi il contagio dell'infezione in vaste parti dell'Umma islamica è senz'altro ben presente alle autorità francesi e a quelle di tutte le altre nazioni che hanno accettato di contribuire a sostenere lo sforzo: dagli Stati Uniti alla Nigeria, dalla Danimarca all'Italia, dalla Gran Bretagna alla Germania. D'altronde, sono molti e circostanziati gli indizi che fanno ritenere che una parte cospicua della panoplia a disposizione dei ribelli

**Monitoro di Francoforte all'Italia: negli ultimi due mesi del 2012 deflussi di capitali verso Paesi a tripla A**  
**Bce, allarme investitori ma lo spread scende a 264**  
Per l'Eurotower ha pesato «l'accresciuta incertezza politica»  
La Bce, nel suo bollettino mensile, pone «la maggiore incertezza politica in Italia all'origine di alcuni flussi di capitale con l'obiettivo di cercare investimenti più sicuri verso titoli emessi da Paesi con rating tripla A». Mentre l'Eurotower raccomanda «ulteriori passi avanti nel risanamento dei conti», presso Bankitalia non risultano «fughe di capitali» in un quadro di mercato in stabilizzazione. Lo spread si è assestato ieri a 264 punti, in una favorevole giornata di aste per i Paesi periferici dell'eurozona. In Piazza Affari l'indice Ftse-Mib ha chiuso a «+1,4%» (miglior performance fra le Borse Ue). Sempre forte l'euro, salito a 1,3382 sul dollaro.  
Servizi • pagina 2 e 3  
«L'ancora della fiducia» di Marco Onada

**LA QUESTIONE INDUSTRIALE / GOZZI (FEDERACCIAI)**  
**«Se l'Ilva chiude effetti drammatici»**  
di Marco Merino  
La legge è uguale per tutti. Anche per i magistrati toranesi, che si rifiutano di dissequestrare i prodotti dell'Ilva, spingendo così l'azienda sull'orlo dell'asfissia finanziaria. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai.  
Continua • pagina 33

**«In 3-4 anni pieno impiego per i siti italiani»**  
**Marchionne: dai politici dichiarazioni oscure su Melfi**  
Marco Ferrando e Bida Romano • pagina 35

**IL FUTURO DELL'AUTO**  
**Ora giochi l'Europa**  
di Alessandro Platzerotti

**MERCATI E POLITICA / 1**  
**Per Bankitalia non c'è fuga**

**MERCATI E POLITICA / 2**  
**Un monito scontato**

**L'ottimismo dei mercati**  
SPREAD BTP-BUND 10 ANNI  
01/11/2012  
ieri 264  
845  
-81

**I RENDIMENTI DEL BTP SUL MERCATO SECONDARIO**  
1 anno 2,84  
3 anni 1,96  
10 anni 4,92  
4,18  
01/01/2012 1,67



News

## Fisco

### BRUXELLES: SE NON CAMBIA BERNA NELLA «LISTA NERA»

Dall'Irs e dal Tesoro Usa arrivano i regolamenti definitivi per attuare le disposizioni del Fatca (di M. Bellinazzo, pag. 17)

Se entro sei mesi la Svizzera non farà progressi nello scambio delle informazioni bancarie finirà sulla lista nera dei paradisi fiscali. Non ha usato perifrasi il Commissario Ue alla fiscalità, Algirdas Semeta, nel lanciare ieri in un'intervista ad alcuni quotidiani elvetici l'*ultimatum* dell'Unione Europea nei confronti della Confederazione. La battaglia dell'Europa e degli Usa all'evasione internazionale e la pressione sugli "Stati fiscalmente canaglia" si fa più intensa, dunque. Al punto da spingere anche uno dei paradisi fiscali per antonomasia, le Cayman, ad annunciare la volontà di una maggiore trasparenza sulle migliaia di aziende e di fondi *hedge* domiciliati in territorio *off-shore*. Proprio in questi giorni, intanto, il Dipartimento del Tesoro e *Internal Revenue Service* (Irs) americano ha emesso i regolamenti definitivi per attuare le disposizioni del Fatca (*Foreign Account Tax Compliance Act*) che dovranno fare da cornice per le intese con oltre 50 Paesi.

## L'AGRICOLTORE DRIBBLA LA DICHIARAZIONE IMU

(di G.P. Tosoni, pag. 19)

Gli agricoltori dribblano la dichiarazione Imu anche se usufruiscono delle agevolazioni per il calcolo dell'imposta. La precisazione è contenuta nella **risoluzione n.2/DF** diramata **ieri** dal Ministero dell'Economia, rivolta alle organizzazioni sindacali agricole. La precisazione era opportuna in quanto, sulla base delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione in scadenza il 4 febbraio, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, destinatari di due agevolazioni in materia di Imu, avrebbero potuto avere l'obbligo della dichiarazione. Infatti, questo adempimento è previsto in presenza di variazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta anche sulla base di riduzioni, non direttamente conoscibili da parte dei Comuni.

## Lavoro

### VOUCHER CON VINCOLO ORARIO A QUOTA 10 EURO

**La circolare del Ministero sulla disciplina delle prestazioni accessorie**

(di E. De Fusco, pag.20)

Il *voucher* ha un vincolo orario dal valore di 10 euro per evitare che un solo tagliando possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. È questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la **circolare n.4/12** in cui si fa il punto della situazione sull'utilizzo della prestazione occasionale mediante voucher modificato dalla riforma Fornero (L. n.92/12).

### CIG IN DEROGA, NIENTE ANTICIPI

(di A. Rossi, pag.20)

Non è possibile, da quest'anno, anticipare la Cig in deroga e procedere all'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale in base alla L. n.236/93. Sono queste due situazioni che stanno creando non pochi problemi all'Inps in questi giorni, con proteste dei lavoratori in varie città (per esempio a Torino) anche se l'Istituto è mero ente erogatore per la Cig ed esecutore di norme nel secondo caso. Con il **messaggio n.1051/13**, l'Inps ha precisato che l'anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010 dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto dall'Inps, era stato prorogato per gli anni 2011 e 2012 per effetto delle Leggi di stabilità del 2011 e del 2012. Sempre il tema di ammortizzatori, con il **messaggio n.1114** di **ieri** l'Inps informa che è stata prorogata anche per il 2013, la misura dell'80% dei contratti solidarietà.



## Approfondimenti

## Fisco

### LE SPESE CHE «LANCIANO» IL REDDITOMETRO

**Almeno 16 le tipologie di uscite che servono a un primo vaglio**

(di G. Costa, pag.8)

Dalla casa alle imbarcazioni, dai beni acquistati alle aste alle spese per viaggi e *beauty farm*, passando per associazioni a circoli, polizze, colf e movimenti di capitali. Sono questi alcuni fra i 16 principali indici di capacità contributiva che il fisco dovrebbe utilizzare per selezionare coloro i quali hanno più possibilità di incappare nei controlli del redditometro. E se, con ogni probabilità, la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul redditometro non arriverà prima delle elezioni, visto anche il polverone mediatico ed elettorale che ha sollevato il documento dell'Agenzia potrebbe portare con sé nuovi indici di capacità contributiva. Con ogni probabilità, ad esempio, vi figurerà l'elenco clienti-fornitori per gli acquisti sopra i 3.600 euro o qualsiasi altro elemento che l'Agenzia delle Entrate

riterrà utile per individuate al meglio i soggetti da controllare. Il tutto tenendo conto del fatto che la linea guida dell'Agenzia delle Entrate sarà chiaramente quello di andare alla ricerca di scostamenti tra spese effettuate (con relativo reddito ricostruito) e reddito inizialmente dichiarato che sia tendenzialmente superiore ai 12mila euro proprio per la ragione che sotto tale soglia inseguire l'eventuale, e tutta da dimostrare, evasione costa più di quel che rende. E, a quanto risulta, anche il superamento del *Redditest* potrebbe evitare di finire nelle liste selettive. A questo punto di ufficiale, oltre alla legge istitutiva (art.22, co.1 della L. n.122/10) e al Decreto Ministeriale (D.M. 24 dicembre 2012 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.3 del 4 gennaio scorso), non dovrebbero arrivare alte indicazioni prima della consultazione elettorale del prossimo 24 e 25 febbraio.

## **L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE INTEGRARE I RISULTATI DEL CALCOLO**

### **Il soggetto verificato può portare le «giustificazioni» che le Entrate devono valutare**

(di D. Deotto, pag.8)

In presenza di presunzione legali è il contribuente che deve fornire la prova contraria, mentre per le presunzioni semplici l'onere probatorio incombe per primo sull'Agenzia e solo se il giudice ritiene che l'amministrazione abbia assolto tale onere, si trasferisce sul contribuente. Un esempio di presunzione legale è quello delle c.d. società di comodo, dove la società deve dare prova della propria operatività. Ricadono, invece, nelle presunzioni semplici gli studi di settore perché, come ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite nel 2009, non risultano fondati su un fatto noto stabilito dalla Legge, dovendo l'ufficio adeguare il dato *standard* del *software* Gerico alla personale situazione del contribuente. Solo se il giudice ritiene che tale adeguamento è avvenuto, l'onere di prova si trasferisce sul contribuente (Cassazione n.26635/26636/26637/26638 del 2009). Quest'ultimo principio è da ritenersi applicabile anche per il redditometro. Vi sono moltissimi valori che devono essere adeguati alla situazione del contribuente. Se poi, in sede di contraddittorio, non viene trovato un accordo, l'Amministrazione procederà all'emissione dell'atto di accertamento. L'atto dovrà procedere a personalizzare i dati standard derivanti dal redditometro alla concreta situazione del contribuente (quindi esiste un onere di prova che per primo grava sull'Agenzia). Se il giudice riterrà che tale personalizzazione è avvenuta l'onere di prova si trasferirà sul contribuente, il quale dovrà fornire delle prove anche diverse da quelle date nel precedente contraddittorio.

## **PIÙ CONTRIBUTI ALLE CASSE**

### **Nel volume d'affari le consulenze extraterritoriali senza Iva**

(di L. De Stefani, pag.19)

Dal 1° gennaio 2013 i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione previdenziale del 2% o del 4%, attraverso l'esposizione nelle fatture di consulenza. È questa una delle conseguenze dell'inclusione nel volume d'affari delle prestazioni di consulenza effettuate da soggetti Iva residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed *extra-Ue*. Considerando che i contributi integrativi sono dovuti alle Casse sul volume d'affari e che al professionista la rivalsa sul cliente, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, quest'ultima dovrà essere addebitata al committente straniero.

Ora, nelle fatture senza Iva verso l'estero i consulenti dovranno inserire il contributo integrativo, che varia dal 2% al 4% (aumentabile al 5% da parte di alcune Casse), mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva precedenti, anche non incassati. Se, invece, al posto delle fatture sono stati emessi nel 2012 i preavvisi (senza il contributo) e questi non sono ancora stati pagati, si consiglia di annullarli e di rimetterli nel 2013 (con la maggiorazione della Cassa), in quanto il loro pagamento quest'anno comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo.



## Lavoro

### UN SALVAGENTE PER I CALL CENTER

#### Contratto di prossimità se il Ccnl non regola i co.co.pro

(di D. Cirioli, pag. 23)

*Call center* in salvo con il contratto di prossimità. Infatti, nei settori in cui il contratto collettivo non prevede alcuna disciplina per i co.co.pro. (vincolo essenziale all'utilizzo del lavoro a progetto per le attività c.d. *out bound*), è possibile ricorrere a un accordo aziendale specifico da stipularsi ai sensi dell'art.8 del D.L. n.138/11. Lo ha spiegato Paolo Pennesi, direttore generale per le attività ispettive del Ministero del Lavoro, nel corso del *Videoforum* 2013 svoltosi il 17 gennaio scorso. Pennesi, inoltre, ha letto in senso ampio la norma della riforma del lavoro che esclude dalla maggiorazione dell'1,4% (contributo addizionale per l'Aspi) le assunzioni a termine effettuate in sostituzione di dipendenti assenti.

### TROPPI VOUCHER? C'È L'ASSUNZIONE

#### Superati i 2 mila il contratto è a tempo indeterminato

(di F. Floris, pag.30)

Costa caro alle imprese e ai professionisti superare il limite di 2 mila euro di compensi per i lavoratori accessori. Il rapporto si trasformerà infatti in quella che costituisce «*la forma comune di rapporto di lavoro*», ovvero un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, a condizione che le prestazioni siano funzionali all'attività di impresa o professionale. Stessa sorte toccherà ai rapporti accessori nel caso di utilizzo dei *voucher* oltre 30 giorni dal loro acquisto, con l'aggravante che, in questi casi, la prestazione sarà anche considerata come effettuata «in nero». Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella circolare n.4 del 18 gennaio 2013 con cui il dicastero guidato da Elsa Fornero illustra al proprio personale ispettivo le novità in materia di lavoro accessorio previste dalla L. n.92/12.

### DOPPIO NUMERO PER INPS E INAIL

(pag.30)

Inps e Inail tagliano i costi del numero verde. «*In un ottica di contenimento della spesa e al fine di ridurre i costi di gestione del Numero Verde Inps-Inail 803.164*», si legge nel **messaggio n.1109/13**, da lunedì 21 gennaio diventano due i numeri a disposizione degli utenti: per le chiamate da telefono fisso rimane a disposizione dei cittadini esclusivamente il tradizionale numero verde gratuito 803.164 e per le chiamate da telefono cellulare sarà possibile chiamare il *contact center* attraverso il nuovo numero 06.164164.

### SOLIDARIETÀ, RIFINANZIATA L'INTEGRAZIONE

(pag. 30)

La legge di solidarietà dà una mano ai contratti di solidarietà integrando l'indennità di cassa integrazione. Lo precisa l'Inps nel **messaggio n.1114/13**.



## Approfondimenti

## Fisco

### UN REDDITOMETRO CASO PER CASO

#### Decide il giudice sull'applicabilità a vecchie fattispecie

(di D. Liburdi, pag. 24)

Sarà compito del giudice tributario valutare l'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni in materia di redditometro laddove il risultato dovesse essere più favorevole di quello determinato sulla base delle vecchie norme. Ciò in quanto, evidentemente, nelle intenzioni del Legislatore le

regole varate con la norma e con l'apposito decreto rappresentano in modo migliore l'effettiva capacità contributiva. E dunque, concettualmente, il principio può essere applicato anche in relazione ad anni precedenti proprio per garantire e misurare l'effettività del reddito e delle spese. Questo anche se, da un punto di vista strettamente tecnico, l'Agenzia delle Entrate mette in rilievo la differenza tra il dettato letterale delle norme affermando che i «vecchi» accertamenti sino al 2008 dovranno seguire le regole precedenti. È questa l'osservazione che può essere formulata alla luce delle risposte rese dall'Amministrazione Finanziaria in occasione del *forum* del 17 gennaio scorso nell'ambito del quale l'Agenzia alcune prime indicazioni sono arrivate sull'applicazione delle disposizioni in materia di redditometro dopo il varo del decreto che, come noto, dovrà essere utilizzato per gli accertamenti sui periodi di imposta a partire dal 2009.

## **DOPO L'AVVIO IN RETE DUE MESI DI TEMPO**

(di V. Stroppa, pag. 27)

Sono partite ieri dalle Marche le prime istanze di rimborso delle maggiori imposte dirette pagate negli anni passati per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa al costo del lavoro (ex art.2 del D.L. n.201/11). Alle ore 12 l'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per la ricezione delle domande. Nessuna segnalazione di particolari disservizi, anche perché il calendario scaglionato degli invii sembra aver ormai superato quegli inconvenienti registrati in passato nei «*click day*» nazionali. Si ricorda che l'area geografica di appartenenza va determinata in base al domicilio fiscale indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi. La procedura di spedizione delle istanze di rimborso dell'Irpef/Ires andrà avanti per almeno due mesi, per chiudersi il 15 marzo con i contribuenti delle province di Brescia, Cremona e Mantova. Previsti comunque 60 giorni «cuscinetto» per presentare le istanze relative a somme per le quali il termine ordinario di decadenza di 48 mesi (purché pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione del canale telematico.



**News**

**Fisco**

**IL PRESTITO NON NASCONDE DIVIDENDI**

**Il risparmio finale legittima il finanziamento della controllata alla capogruppo**

(di A. Tomassini, pag.4 N&T)

Il prestito infragruppo concesso dalla controllata alla controllante per estinguere un finanziamento bancario non può mai essere riqualficato né come distribuzione di dividendi in capo alla controllata, né come sopravvenienza attiva in capo laddove sia dimostrato il risparmio ottenuto in termini di oneri finanziari di gruppo. È quanto emerge dalla **sentenza n.129/2/12** della CTR Lombardia.

**INGIUNZIONE AL FIDEIUSSORE CON IMPOSTA FISSA DI REGISTRO**

**Somme già soggette ad Iva: inapplicabile il prelievo proporzionale**

(di G. Boccalatte, pag.4 N&T)

Il decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme assoggettate a Iva sconta l'imposta di registro in misura fissa anche quando è emesso nei confronti del fideiussore. A stabilirlo è la **sentenza n.94/8/12** della CTR Lombardia.

## **GLI EREDI VANNO INFORMATI SUL VERBALE AL DEFUNTO**

(di A. Porracciolo, pag.4 N&T)

Il processo verbale di constatazione su cui si basa la contestazione al contribuente defunto deve essere reso noto agli eredi. È quanto stabilisce la **sentenza n.221/47/2012** della CTP di Milano.

## **IL VIA LIBERA ALLE INDAGINI “ACCOMPAGNA” LA RETTIFICA**

(di D. Settembre, pag.4 N&T)

È nullo l'atto di accertamento al quale non sia stata allegata l'autorizzazione a procedere alle indagini finanziarie. È quanto emerge dalla **sentenza n.85/03/12** della CTP Treviso.



## **Approfondimenti**

### **Fisco**

#### **FATTURA INTEGRATIVA SENZA VINCOLI**

##### **Le note di accredito non devono richiamare il documento contabile rettificato**

(di M. Mantovani e B. Santacroce, pag.1 N&T)

Le regole sulla fattura semplificata inserite dalla Legge di stabilità introducono novità sul piano operativo per il documento integrativo. Al contrario, per le variazioni in diminuzione restano in vigore le vecchie regole. L'art.21-*bis* del DPR n.633/72, introdotto dalla L. n.228/12, contempla, accanto alla fattura semplificata, la possibilità di emettere anche la fattura rettificativa prevista all'art.26 in modalità semplificata, ossia limitando la portata informativa del documento al contenuto minimale previsto per le fatture fino a 100 euro. Restano, però, una serie di dubbi alla luce della nuova disciplina. Non è del tutto chiaro se la nota riguardi la sola fatturazione attiva (fattura integrativa) o possa essere emessa anche per le variazioni in diminuzione (nota di accredito). La prima soluzione sembrerebbe la più coerente sul piano sistematico. Del resto, l'art.21-*bis* contiene disposizioni d'ordine formale, mentre sul piano sostanziale le note di variazione sono disciplinate dall'art.26 del DPR n.633/72, che non è stato modificato dalla normativa di recepimento della fatturazione comunitaria (direttiva 2010/45/UE). Di conseguenza, per le note di accredito resta la completa libertà di forma che ha sempre caratterizzato questi documenti: non sarebbe utile, infatti, introdurre una nota di credito semplificata in un sistema già libero da vincoli. Questo insieme di circostanze induce a ritenere la fattura rettificativa semplificata come forma speciale di fattura integrativa (sempre obbligatoria) prevista al co.1 dell'art.26 che, pertanto, può essere emessa – a scelta dell'operatore – secondo le regole ordinarie sulla fatturazione contenute nell'art.21 o in base alla disciplina semplificata del nuovo art.21-*bis*. Qui si innesta un problema legato all'ammontare della nota: la fattura semplificata è ammessa per importi fino a 100 euro, ma questa soglia, per come è scritta la norma, non sembra estesa anche alla fattura rettificativa, cosicché essa sarebbe utilizzabile a prescindere dall'importo della variazione (in aumento). Un altro punto da chiarire riguarda la fatturazione delle operazioni non territoriali, per le quali, se rese a un operatore Ue, si deve emettere fattura solo se il cessionario/committente è debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

#### **L'OBBLIGO ESTESO FA LIEVITARE IL FATTURATO**

(di M. Sirri e R. Zavatta, pag.1 N&T)

L'obbligo di fatturare le operazioni extraterritoriali in base agli articoli da 7-*bis* a 7-*septies* del DPR n.633/72, previsto dall'art.21, co.6-*bis*, lett.a), per quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi che siano debitori del tributo in un altro Stato Ue (il documento riporta la dicitura «inversione contabile»), e dalla lett.b), per le operazioni rilevanti fuori del territorio dell'Unione europea (la dicitura è «operazione non soggetta»), influenza, aumentandolo, il volume d'affari previsto

dall'art.20 del DPR n.633/72. La revisione di questa norma con la Legge di stabilità, infatti, ha comportato l'esclusione dalla concorrenza alla formazione del volume d'affari delle sole cessioni di beni ammortizzabili e dei «passaggi interni» fra attività separate previsti dall'art.36, co.5 del decreto Iva. L'aumento del volume d'affari, invece, non avrà conseguenze sulla soglia di rilevanza per l'acquisizione dello status di esportatore abituale ai fini dell'utilizzo del plafond per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta. Questo effetto indesiderato è stato scongiurato grazie alle modifiche apportate all'art.1, co.1, lett.a), del D.L. n.746/83.

## **LE MOSSE GIUSTE PER IL REDDITOMETRO**

### **Il decalogo che evita le brutte sorprese**

(di N. Forte e G. Parente, pag.3)

Il nuovo redditometro non è ancora partito ma sta spaventando gli italiani, anche quelli che non avrebbero niente da temere. La preoccupazione di finire nel mirino del Fisco rischia, però, di portare a un'ulteriore riduzione della spesa per consumi su cui già si è fatta sentire la pressione della crisi economica. Il redditometro non è e non sarà uno strumento di accertamento di massa: circa 40mila controlli all'anno significa approfondire il dettaglio dello 0,1% dei contribuenti italiani. Se questo poi non dovesse servire a tranquillizzare, allora può essere utile qualche piccolo consiglio. La parola regina è sicuramente la tracciabilità. Far passare i pagamenti su conto corrente, assegno o moneta elettronica può consentire più facilmente di ricostruire provenienza e destinazione nel caso eventuale di una richiesta di chiarimenti da parte del Fisco. Un suggerimento che vale sia per gli acquisti in prima persona, sia per i pagamenti effettuati da altri. Tracciabilità è la parola magica anche in caso di donazioni. Non sono così improbabili semplificazioni per i contribuenti, come è emerso nei giorni scorsi. Allo studio dei tecnici del Fisco c'è anche la possibilità di fornire argomentazioni non documentate se il soggetto controllato non si riconosce nelle medie Istat, come nel caso di chi non sostiene le spese per beni alimentari perché va a mangiare tutti i giorni dalla madre che abita a pochi passi. In più le spese "presunte" potrebbero essere utilizzate solo in modo residuale del Fisco. Così come una possibile correzione in corsa potrebbe essere fatta sugli investimenti, evitando di farli "pesare" tutti in un solo anno.

## **SOCIETÀ DI COMODO, TEST INTERPELLO**

### **I soggetti a rischio devono fare ora l'istanza per avere una risposta in tempi utili**

(di P. Meneghetti, pag.3 N&T)

Società all'esame dell'interpello disapplicativo per non subire le penalizzazioni legate allo *status* di non operatività. L'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per esaminare l'istanza e fornire la risposta. Dato che i contribuenti interessati hanno interesse a conoscere l'esito dell'interpello entro il termine di versamento delle imposte relative al periodo 2012, è opportuno produrre in questi mesi tra gennaio e febbraio le istanze. L'invio dell'istanza di interpello deve tener conto non solo di questioni relative alla tempistica, ma anche di problemi legati alla procedura, al contenuto e alle contromosse della società in relazione alla risposta ricevuta. Prima di tutto bisogna valutare se ricorrano o meno le numerose cause di esclusione o di disapplicazione, la cui esistenza renderebbe inutile l'inoltro dell'interpello. Una volta verificato che la non applicazione della disciplina all'art.30 della L. n.724/94 può avvenire solo inoltrando l'istanza di interpello, occorre capire quale sia la causa di innesco. Infatti, ad avviso della C.M. n.23/E/12, vanno inoltrati interPELLI separati se ricorrano entrambe le cause di innesco, cioè sia il *test* di operatività sia la perdita triennale. Il problema si pone solo se per una società ricorrono contemporaneamente entrambe le cause di innesco. L'istanza, oltre ai dati anagrafici della società, deve presentare la descrizione della situazione che si manifesta e questo aspetto è di fondamentale importanza. Sotto questo profilo è utile ricordare che vi sono una serie di situazioni il cui verificarsi è già stato analizzato dalle Entrate prospettando una soluzione positiva, cioè la disapplicazione dell'art.30 della L. n.724/94. Se il parere dell'Agenzia dovesse essere negativo si pone il problema del ricorso contro il diniego, sulla cui obbligatorietà o meno vi sono esiti giurisprudenziali non conformi.

## **SULL'ITER GIUDIZIALE CONTRO LO STOP REGNA L'INCERTEZZA**

### **Le difese dopo l'inoltro della pratica**

(di L. Miele e G.P. Ranocchi, pag.3 N&T)

Orientamenti contrastanti sull'impugnazione dello *stop* all'interpello. L'Amministrazione Finanziaria è da sempre schierata per la linea della non impugnabilità del provvedimento di diniego ritenendo che tale atto non rientri tra quelli tassativamente individuati dall'art.19 del D.Lgs. n.546/92 (C.M. n.5/E/07, n.32/E/10 e da ultimo n.23/E/12). Di conseguenza, il contribuente che intende contestare l'attribuzione dello *status* di comodo dovrebbe procedere contro il successivo atto impositivo. La Cassazione si è di recente pronunciata sulla questione non arrivando a conclusioni univoche. Fino ad aprile del 2011 si era faticosamente consolidato un orientamento che andava nella stessa direzione sposata dall'Agenzia delle Entrate. Il Consiglio di Stato (sentenza n.414/09) aveva sposato la tesi della non ricorribilità del provvedimento di diniego. La sentenza n.8663/11 della Suprema Corte ha segnato un'inversione di tendenza. La decisione, infatti, sostiene la linea della perfetta ricorribilità del provvedimento di rigetto, trattandosi di un atto di diniego di un'agevolazione fiscale. Nel corso del 2012 la Cassazione è tornata a occuparsi della questione con tre sentenze che però hanno preso posizioni contrastanti. Le sentenze n.5843 e n.20394 del 2012 (l'ultima in ordine di data) ribadiscono la tesi della necessaria ricorribilità del diniego. La sentenza n.17010/12, invece, afferma che la mancata impugnazione non sia causa di limitazioni nell'oggetto della difesa nel ricorso contro il successivo avviso di accertamento, non avendo il provvedimento di rigetto la forma tipica di uno degli atti elencati nel D.Lgs. n.546/92.

## **DICHIARAZIONE IMU CON 2MILA MODULI DIVERSI**

### **Un Comune su quattro ha adottato altri formati di denuncia rispetto allo standard nazionale**

(di C. Dell'Oste, pag.4)

I proprietari di case hanno aspettato per quasi un anno il modello della dichiarazione Imu, ma in circa 2mila Comuni non potranno usarlo. Di fatto, un municipio su quattro ha introdotto un formato di comunicazione "locale", diverso da quello messo a punto dal dipartimento delle Finanze. Niente di illegale, ma una bella complicazione in vista della scadenza del 4 febbraio. Soprattutto per i professionisti che si occupano di Imu, e che sono costretti a verificare delibere e regolamenti comunali alla ricerca di eventuali «adempimenti formali non onerosi», come li chiamano le Finanze. A volte basta un'autocertificazione. Altre volte serve la copia di un contratto. Altre volte ancora bisogna rispettare una data anteriore al 4 febbraio, con il risultato che chi non si è mosso per tempo rischia di essere tagliato fuori.

## **Lavoro**

### **PARTITE IVA, REDDITO ANNUO DA MONITORARE**

#### **Il rinvio dei controlli non azzera il rischio**

(di A. Rota Porta, pag.9 N&T)

Rispetto all'impianto iniziale, si è gradualmente attenuata la stretta sulle partite Iva introdotta con la riforma del lavoro (L. n.92/12), ma i committenti non possono dare per risolta la questione, soprattutto in caso di contenzioso con il lavoratore. Il giro di vite che il Legislatore aveva dato per arginare l'uso distorto di queste collaborazioni, è stato depotenziato: con le modifiche alle "spie" di possibile subordinazione introdotte dal decreto sullo sviluppo (D.L. n.83/12), che hanno dilatato l'arco temporale di misurazione degli indici di liceità e con l'emanazione, il 20 dicembre scorso, del D.M. che individua le attività escluse dalla presunzione di subordinazione. La C.M. n.32/12 ha rinviato le prime verifiche a due anni dall'entrata in vigore della disposizione (quindi, dal 18 luglio 2014), senza dimenticare che è comunque possibile "sistemare" i rapporti non conformi alle nuove regole entro il 18 luglio prossimo (come prevede il co.4 dell'art.69-*bis* del D.Lgs. n.276/03).

## **MODELLI STANDARD PER VALUTARE I RISCHI**

### **Dal 5 febbraio nuove procedure per le aziende da 11 a 50 addetti**

(di G. Taddia, pag.9 N&T)

Si avvicina l'entrata in vigore della normativa sulla valutazione del rischio per i lavoratori nelle piccole imprese, da svolgere con le procedure standardizzate emanate dal Ministero del Lavoro e pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» il 6 dicembre 2012. Il 5 febbraio, infatti, il decreto che fissa le procedure acquista piena efficacia. Questa entrata in vigore ha effetti differenziati sulle Pmi, a seconda delle dimensioni. Mentre infatti per le più piccole, che occupano fino a dieci dipendenti, l'obbligo di valutare i rischi tramite le procedure standardizzate è stato rinviato al 5 maggio (si veda l'articolo a lato), per quelle che occupano da 11 a 50 dipendenti l'adozione (facoltativa) è possibile, appunto, dal 5 febbraio. Pur trattandosi di una facoltà, come previsto dall'art.29 co.6 del D.Lgs. n.81/08, per queste imprese l'uso delle procedure rappresenta una occasione per conformare i documenti al Testo unico sulla sicurezza: il decreto interministeriale, infatti, prevede esplicitamente che gli obblighi di valutazione dei rischi per i lavoratori si considerano assolti se si adottano le procedure indicate dal decreto stesso. In pratica, per le imprese da 11 a 50 dipendenti, si verifica una sorta di ribaltamento dell'onere della prova, perché la valutazione dei rischi si considera legalmente idonea se predisposta seguendo le procedure standardizzate.



• NELL'INSERTO: FINANZIAMENTI ALLE PMI, LE OPPORTUNITÀ DEI BANDI UE E REGIONALI •

www.italiaoggi.it

# Italia Oggi

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Sette

## Tagli di spesa in regione

Le Finanziarie 2013 riducono i costi della politica e della macchina amministrativa. E nessuno ha osato aumentare l'addizionale Irpef

### IN EVIDENZA



**Il fisco delle regioni - Sconti sull'Irap per attrarre nuovi investimenti.**

Da Bolzano alla Toscana, la mappa delle aliquote

Strappa a pag. 6

**Gli effetti della crisi - Boom di truffe in tempi di stretta al credito. Ecco come difendersi da finte compravendite e addirittura dall'usura**

D'Anna a pag. 7

**Fisco - Scongiorato lo stress da numerazione, tutte le innovazioni 2013 sulla nuova fattura**

Ricca a pag. 8

Impresa - Massima ca-

DI MARINO LONGONI  
mlongoni@class.it

Quello che non è riuscito a fare lo Stato, hanno cominciato a farlo le regioni. Sia pure sotto la minaccia di una pistola puntata alla tempia. In molte delle leggi finanziarie regionali per il 2013 si leggono infatti disposizioni per la riduzione dei costi della politica e della macchina amministrativa in generale: tagli ai fondi dei gruppi consiliari, riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza di consiglieri e assessori, introduzione di revisori dei conti. Qualche volta si è cominciato a ragionare

anche in termini di spending review regionale su tutta la macchina amministrativa, compresa la riduzione del costo degli organici. Era una scelta in qualche modo obbligata: l'articolo 2 del decreto legge 174 aveva infatti imposto una serie di obblighi di contenimento dei costi (lasciando libere le regioni di deciderne le modalità) in mancanza dei quali sarebbe scattato il taglio automatico dell'80% dei trasferimenti erariali (con esclusione solo dei settori sanitario e dei trasporti pubblici). Bisogna comunque dare atto alle regioni, che altre volte avevano impugnato leggi analo-

ghe, di avere questa volta dimostrato un comportamento responsabile e non meramente rivendicativo.

Altro aspetto che lascia ben sperare: nessuna delle regioni alle quali è stato imposto il piano di rientro delle spese sanitarie ha aumentato l'addizionale Irpef regionale, come invece la legge gli avrebbe consentito, evitando così ai propri cittadini un balzello che avrebbe potuto essere anche molto pesante (fino all'1,1%). Resta da verificare se si sia trattato di una responsabilizzazione autentica dell'iniziativa politica e non semplicemente di una strategia per evitare di alienarsi le simpatie degli elettori in un periodo nel quale gli stessi partiti che governano le regioni sono impegnati nella campagna elettorale per le politiche del 24 febbraio.

Il rischio è che il conto di una spesa fuori controllo venga presentato ai cittadini tra qualche mese.

Anche perché non sono mancate ne-



### Approfondimenti

#### Fisco

#### L'AFFFRANCAMENTO SLITTA E I CALCOLI DI CONVENIENZA SONO DA RIFARE

Gli effetti della Legge di stabilità: per i maggiori ammortamenti si parte dal 2018

(di F. Cornaggia e N. Villa, pag. 24)

Cambiate le regole del gioco in corsa per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni di controllo. Posticipata nel tempo l'effettiva rilevanza fiscale dell'affrancamento con il rischio di veder svanire il vantaggio fiscale che aveva giustificato l'operazione. A prima vista le modifiche apportate dalla Legge di stabilità paiono di non estrema rilevanza. Nel dettaglio, il reale effetto di tali previsioni non è di poco conto. L'art.23, co. da 12 a 15, del D.L. n.98/11 aveva previsto la possibilità di un riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali, anche nel caso in cui tali attività non fossero iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio della società. Le operazioni interessate sono quelle in cui tali poste non sono iscrivibili in bilancio in via autonoma a causa della struttura dell'attivo della società oggetto dell'operazione straordinaria. In prima battuta la possibilità è concessa in presenza di valori che emergono dalle operazioni straordinarie classiche: fusione, scissione e conferimento. Ma il comma 13-ter ha esteso la possibilità anche alle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazione di cessione di azienda o di partecipazioni. L'opzione del riallineamento era limitata alle operazioni effettuate nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e negli esercizi precedenti. Successivamente il decreto legge 201 del 2011 aveva poi riaperto i termini per affrancare i valori di operazioni *ante* 2011. Quindi nel dicembre 2012 tali operazioni potevano considerarsi ormai concluse e l'unica cosa che mancava era di poter godere della deducibilità ottenuta in forza del pagamento (già avvenuto) della sostitutiva. È su questo punto che interviene la novità contenuta nel comma 502, il quale molto semplicemente sposta in avanti (di 5 anni) il momento da cui sarà possibile godere della deducibilità. Si gode della deducibilità non più dal 2013 ma dal 2018. La scelta del Legislatore lascia qualche perplessità intervenendo, infatti, su una situazione ormai chiusa e in cui veniva offerta una possibilità al contribuente. Contribuente che avrà effettuato tale scelta sulla base di un calcolo di convenienza in cui il termine entro cui poter godere della deducibilità della posta era senza dubbio l'elemento predominante. Ma ora procrastinandosi di cinque anni la deducibilità il calcolo originario potrebbe non avere più senso o comunque potrebbe portare a un risultato opposto a quello originario.

## Lavoro

### **LIE, IL NULLAOSTA VIAGGIA ONLINE**

#### **Procedure semplificate per chi vuole lavorare all'estero**

(di C. De Lellis, pag.16)

Viaggiano *online* le richieste di nullaosta al lavoro degli italiani all'estero. Scade, infatti, il 31 gennaio il periodo transitorio (cominciato il 15 settembre scorso) durante il quale la presentazione delle richieste è stata ancora possibile nella tradizionale modalità cartacea. A partire dal 1° febbraio, pertanto, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente dal sistema telematico «Lie» (lista degli italiani che intendono lavorare all'estero) presente sul portale internet del Ministero del Lavoro Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

### **FATTURE ELETTRONICHE PARIFICATE**

#### **Le novità del 2013: trattamento identico a quello della versione cartacea**

(di F. Ricca, pag.8)

Sulla nuova fattura, scongiurato lo *stress* da numerazione, è possibile rivolgere l'attenzione alle altre innovazioni del 2013, la principale delle quali riguarda la completa equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea e la conseguente soppressione dei vincoli tecnico-giuridici per chi vuole convertirsi al documento digitale. C'è poi qualche novità di contenuto, nel cui contesto si può collocare anche la nuova «fattura semplificata». Tra gli obiettivi principali della direttiva 2010/45/UE, c'è quello di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica, che nelle intenzioni degli organismi comunitari può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad acquisire competitività. Le disposizioni nazionali di recepimento hanno in primo luogo introdotto la definizione di «fattura elettronica»: è tale la fattura che è stata «emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico», quindi anche un semplicissimo file pdf trasmesso al destinatario per posta elettronica. Secondariamente, stabiliscono (in sostanziale continuità con la norma previgente) che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario. In terzo luogo (e questo è l'aspetto qualificante della nuova disciplina), le nuove disposizioni stabiliscono che l'autenticità dell'origine e l'integrità di contenuto della fattura, cartacea o elettronica che sia, possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione, oltre che, come già previsto prima, mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente.

## **CUPE AL TEST DELEL NUOVE REGOLE**

### **Applicato l'adeguamento all'unificazione delle aliquote**

(di N. Villa, pag.9)

Al via la nuova certificazione degli utili che imbarca le novità in vigore dal 2012. Sarà la prima volta che la certificazione dovrà riassumere le nuove previsioni introdotte dallo scorso anno e quindi sarà necessaria una qualche attenzione in più nel compilare il modello che solitamente (almeno nella generalità dei casi), non comporta grosse difficoltà. Tanto che è dal 2009 che il modello non veniva aggiornato. La certificazione degli utili e altri proventi assimilati (Cupe) è da utilizzare per attestare la partecipazione agli utili derivanti da soggetti Ires corrisposti a residenti a partire dal 1° gennaio 2012. Il Cupe può essere rilasciato anche ai non residenti nel caso in cui gli stessi abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva (anche in forza dell'applicazione delle norme convenzionali contro le doppie imposizioni). L'adempimento è l'occasione per monitorare i comportamenti adottati nel 2012 (eventualmente per correre ai ripari nel caso di errori) nel momento in cui sono entrate in vigore le nuove regole sulla tassazione delle rendite finanziarie.

*L'autore prosegue riepilogando le novità relative alla casistica più usuale e cioè quella dei dividendi Ires.*

## **SPONSOR POMO DELLA DISCORDIA**

### **I nodi sono: l'inerenza delle spese e la correlata prova**

(di A. Bonghi, pag. 10)

Le spese di sponsorizzazione restano indigeste al Fisco. I costi sostenuti per tale tipologia di pubblicità sono sempre più spesso oggetto di ripresa a tassazione da parte dei soggetti verificatori, sia in relazione alla veridicità del rapporto sottostante sia alla inerenza della spesa stessa rispetto all'attività svolta dal contribuente. La questione principale dibattuta nelle sentenze riguarda sia l'inerenza dei costi di sponsorizzazione che la prova della stessa. Una delle principali obiezioni sollevate dai verificatori alle imprese oggetto di accertamento riguarda, infatti, l'utilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti e dedotti dal reddito d'impresa, rispetto all'attività svolta nonché il soggetto sul quale incombe l'onere di dimostrare detta utilità.

*L'autore prosegue analizzando alcune sentenze, utilmente riassunte in una tabella allegata.*

## **Diritto societario**

### **ESTESI I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI SPA E SRL**

#### **Lo studio n.158/2012/I del Notariato in tema di prelazione statutaria**

(di C. Feriozzi e L. De Angelis, pag.12)

Massima capacità espansiva all'operatività delle clausole di prelazione inserite negli statuti di Spa ed Srl. Il Notariato nazionale, con lo studio n.158-2012/I sovverte gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, allo scopo di riconoscere ampia tutela agli interessi della compagine sociale. Salvaguardia anche dei diritti del cedente con il rispetto di precisi limiti temporali di efficacia delle clausole. Le clausole di prelazione impropria consentono ai soci un diritto di preferenza nell'acquisto delle partecipazioni societarie per un corrispettivo qualitativamente e/o quantitativamente diverso rispetto a quello che il socio avrebbe potuto ottenere dal potenziale acquirente terzo, un prezzo predeterminato o stabilito da un terzo arbitratore. Nel caso di prelazione impropria riguardo al prezzo, osserva il notariato, se la clausola è inserita nello statuto di una Spa, si deve far riferimento alla previsione per le clausole di mero gradimento di cui all'art.2355-bis.c.c. Nel caso di Srl si rientra nel campo di applicazione dell'art.2469 c.c. Per il notariato, ogni riferimento alle vicende implicanti un trasferimento può ammettere la lettura estensiva della clausola con corrispondente applicabilità della stessa in modo da tutelare la compagine sociale dal pericolo di partecipazioni sgradite. Ciò anche se in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che, al contrario propone una interpretazione restrittiva circa l'operatività di tali clausole, riconducendone l'applicazione ai casi più specificamente riconoscibili quale trasferimento vero e proprio.